



## **TRIBUNALE DI PESARO**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott. Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 122/2024 Rg. avviato su domanda di  
GIOVANNI BERTINI

***RICORRENTE***

ha pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

In data 17.10.2024 GIOVANNI BERTINI ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente risiede a Fano (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- la parte ricorrente, oggi in pensione, non risulta aver esercitato attività d'impresa in proprio né di essere stato socio illimitatamente responsabile (era stato mero

accomandante di una s.a.s. da cui era uscito nel 1994) sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;

- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 290 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 20 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) con l'apertura del procedimento di liquidazione opera l'art. 150 cod. crisi in quanto richiamato dall'art. 270 co. 5 cod. crisi e, ovviamente, nemmeno potranno proseguire versamenti a specifici creditori;

(-) è possibile autorizzare l'esclusione dell'autovettura appartenente al ricorrente e meglio indicata nella relazione dell'OCC, trattandosi di veicolo necessario agli spostamenti indotti dalla particolare condizione di salute dello stesso;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Giovanni Bertini nato a S. Angelo in Vado il 28.03.1949 e residente in Fano (PU) alla via Castello n. 6;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore il dott. Gianni Ciotti, già OCC;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili (se tenuto) e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (se non vi abbia provveduto);

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) autorizza, in presenza dei presupposti di cui all'art. 146 DPR 115/02, la prenotazione a debito del presente atto;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e aggiornata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 15.11.2024

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti